Legge regionale 22 aprile 2002 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.

CAPO II

Disciplina dell'attività di estetista e di acconciatore

Art. 25

(Attività di estetista)

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi dell' articolo 2 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.

(1)(4)

3. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al comma 2, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell' articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista).

(2)

4.

(ABROGATO)

5. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

2 Parole sostituite al comma 3 da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013

3 Comma 4 abrogato da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013

4 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera f), L. R. 14/2017

Art. 26

(Conseguimento della qualificazione professionale di estetista)

1. La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo di istruzione, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa, di:

a) un corso di formazione professionale seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;

b) una anno di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente o collaboratore familiare, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica;

c) un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente, di collaboratore familiare, di titolare di impresa non artigiana o di socio, seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica.

c bis) un corso triennale di Istruzione e Formazione professionale per operatore del benessere - estetista seguito da un corso annuale per tecnico dei trattamenti estetici, per gli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione,

a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53).

(3)(4)(7)

1 bis. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), è necessario avere svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attività formativa; il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

(5)

1 ter. Il corso triennale di istruzione e formazione professionale per operatore del benessere - estetista e il corso annuale per tecnico dei trattamenti estetici sono equiparati, rispettivamente, al corso di formazione e al corso di specializzazione di cui al comma 1, lettera a).

(8)

2.

(ABROGATO)

(1)(2)

3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito del sistema regionale della formazione di cui alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).

(6)(11)(13)

4. Con regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i programmi dei corsi di cui al comma 1 e la composizione della commissione d'esame. Con decreto del Direttore centrale competente sono stabiliti i diritti di segreteria a carico dei candidati per l'ammissione all'esame.

(9)

5. Ai componenti esterni della commissione d'esame di cui al comma 4 spetta un gettone di presenza pari a 120 euro per giornata d'esame e il rimborso spese nei termini previsti per i dipendenti regionali.

(10)(12)

Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 18/2003

2 Comma 2 abrogato da art. 32, comma 4, L. R. 18/2004

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011

4 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011

5 Comma 1 bis aggiunto da art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011

6 Parole aggiunte al comma 3 da art. 29, comma 1, lettera d), L. R. 7/2011

7 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 3, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.

8 Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 3, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.

9 Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 3, lettera c), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.

10 Comma 5 sostituito da art. 2, comma 3, lettera d), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.

11 Parole soppresse al comma 3 da art. 44, comma 1, L. R. 3/2015

12 Comma 5 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

13 Parole sostituite al comma 3 da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021

Art. 27

(Attività di acconciatore)(1)

1. L'attività di acconciatore può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.

(2)

2. L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.

(3)

Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011

3 Comma 2 sostituito da art. 30, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011

Art. 28

(Conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore) (3)(4)

1. La qualificazione professionale di acconciatore si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo di istruzione, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto, in alternativa:

a) dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, seguito da un corso di specializzazione ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura;

b) da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata

prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica;

c) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica.

c bis) un corso triennale di istruzione e formazione professionale per operatore acconciatore seguito da un corso annuale per tecnico acconciatore, per gli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

(5)(9)

1 bis. Il corso triennale di istruzione e formazione professionale per operatore acconciatore e il corso annuale per tecnico acconciatore sono equiparati, rispettivamente, al corso di formazione e al corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1.

(10)

2. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), è necessario avere svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attività formativa; il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. I periodi di inserimento di cui al comma 1 consistono in periodi di attività lavorativa qualificata, svolti in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, collaboratore familiare o collaboratore coordinato e continuativo.

4. Per attività lavorativa qualificata s'intende lo svolgimento di attività lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento di un'attività equivalente, in termini di mansioni o monte ore, a quella prevista dallo stesso livello contrattuale.

5. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito del

sistema regionale della formazione di cui alla legge regionale 27/2017.

(12)(13)

6. Con regolamento di esecuzione sono definiti i contenuti tecnico-culturali dei corsi, la durata e l'organizzazione degli esami previsti al comma 1, nel rispetto dei criteri generali determinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore).

(6)

7. Con il medesimo regolamento sono definite le procedure per la nomina e la composizione della commissione d'esame per l'espletamento dell'esame teorico-pratico di cui al comma 1. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5. Con decreto del Direttore centrale competente sono stabiliti i diritti di segreteria a carico dei candidati per l'ammissione all'esame.

(7)(8)(11)

8. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dall'Amministrazione regionale.

Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 18/2003

2 Parole soppresse al comma 1 da art. 32, comma 5, L. R. 18/2004

3 Articolo sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 7/2011

4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 79, comma 9, L. R. 7/2011

5 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 79, comma 11, L. R. 7/2011

6 Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 79, comma 12, L. R. 7/2011

7 Parole sostituite al comma 7 da art. 62, comma 1, L. R. 21/2013

8 Parole aggiunte al comma 7 da art. 62, comma 1, L. R. 21/2013

9 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 6, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.

10 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 6, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.

11 Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 6, lettera c), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.

12 Parole soppresse al comma 5 da art. 45, comma 1, L. R. 3/2015

13 Parole sostituite al comma 5 da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021

Art. 29

(Regolamento comunale)

1. L'esercizio dell'attività di estetista e di acconciatore è disciplinato con regolamento comunale.

(3)

2. Il regolamento comunale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve prevedere:

a) le superfici minime dei locali;

b) i requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;

c)

(ABROGATA)

d) la disciplina degli orari; l'esercizio dell'attività di estetista o di acconciatore non è

subordinato al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;

e) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.

(1)(2)(4)

3. Fino all'adozione del regolamento comunale di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione i regolamenti comunali vigenti.

4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, previa diffida con fissazione di un termine per adempiere, provvede alla nomina di un commissario ad acta.

Note:
1 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009

2 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011

4 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011

Art. 30

(Esercizio dell'attività)(2)

1. L'esercizio dell'attività di estetista o di acconciatore, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24, attestante il possesso della qualificazione professionale, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale.

(3)

1 bis. Per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di estetista o di acconciatore è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa,

almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime.

(4)(11)

2. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista o di acconciatore devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.

(5)

3. Le attività di estetista o di parrucchiere misto possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista o acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

(6)

4. È fatta salva la possibilità di esercitare le attività di estetista o di acconciatore presso la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso ovvero a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo o per particolari eventi ovvero nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

(7)

5.

(ABROGATO)

(8)

6. Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso alla Commissione regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 1199/1971.

(9)

6 bis.

(ABROGATO)

(10)(12)

Note:
1 Secondo quanto stabilito dall'art. 3, c. 1, lett. a), L.R. 21/2005, nel territorio delle regione Friuli Venezia Giulia e' abolito l'obbligo degli accertamenti igienico-sanitari di cui al presente articolo.

2 Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 13/2009

3 Comma 1 sostituito da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011

4 Comma 1 bis aggiunto da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011

5 Parole sostituite al comma 2 da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011

6 Parole sostituite al comma 3 da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 7/2011

7 Parole sostituite al comma 4 da art. 33, comma 1, lettera e), L. R. 7/2011

8 Comma 5 abrogato da art. 33, comma 1, lettera f), L. R. 7/2011

9 Parole sostituite al comma 6 da art. 33, comma 1, lettera g), L. R. 7/2011

10 Comma 6 bis aggiunto da art. 33, comma 1, lettera h), L. R. 7/2011

11 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 79, comma 13, L. R. 7/2011

12 Comma 6 bis abrogato da art. 94, comma 1, lettera g), L. R. 4/2013

Art. 31

(ABROGATO)

(2)

Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 18/2003

2 Articolo abrogato da art. 29, comma 1, L. R. 13/2009

Art. 32

(Vendita di prodotti cosmetici)

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista o di acconciatore che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla legge regionale 29/2005.

(1)

2. Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 29 e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A..

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 1, L. R. 7/2011

Art. 33

(Attività mista)

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di acconciatore, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 29.

(1)

2. Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'articolo 10, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

3. Gli acconciatori nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari all'attività principale.

(2)

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011

2 Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011

Art. 34

(ABROGATO)

(1)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 13/2009